




CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

Servizio di Supporto | Il funzionario preposto

CORTE DEI CONTI



0003056-24/06/2019-SC_PUG-T75-P

Al Sindaco del Comune di
Mesagne (BR)

Al Presidente del Consiglio
comunale di Mesagne (BR)

All'Organo di revisione del
Comune di Mesagne (BR)

Alla Procura regionale presso la
Sezione Giurisdizionale della
Corte dei conti per la Puglia


Oggetto: Invio deliberazione n. 67/2019/VSG.

Si trasmette copia della deliberazione in oggetto, adottata da questa Sezione regionale di controllo nella camera di consiglio del 19 giugno 2019, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D. Lgs. del 6 settembre 2011, n. 149.

Il Direttore del Servizio di supporto
dr. Salvatore Sabato



Corte dei Conti



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA PUGLIA

composta dai magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente di Sezione
Pierpaolo Grasso	Consigliere <i>Relatore</i>
Michela Muti	Primo Referendario
Giovanni Natali	Referendario



ha adottato la seguente

DELIBERAZIONE

sulla regolarità dell'obbligo di redazione della relazione di fine mandato da parte del Comune di Mesagne (BR);

udito il relatore Consigliere Pierpaolo Grasso nella camera di consiglio del 19 giugno 2019, convocata con ordinanza n.44/2019

Premesso in

FATTO

A seguito di un generale controllo effettuato in prossimità delle consultazioni elettorali del 26 maggio 2019, è stato rilevato che il Comune di Mesagne (BR), interessato dalle indicate elezioni amministrative, aveva trasmesso a questa Sezione



la relazione di fine mandato afferente al mandato 2014/2019 in data 17 aprile 2019, a seguito di sottoscrizione sindacale e certificazione dell'organo di revisione avvenuta in data 16 aprile 2016.

DIRITTO

L'art. 4 del D.lgs. n.149/2011, come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 16/2014, impone a Comuni e Province di redigere una relazione di fine mandato contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato.

L'art. 4, comma 2, del D.lgs. n. 149/2011 stabilisce che *«La relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale, è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato e la certificazione sono pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del presidente della provincia o del sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».*

In caso di scadenza anticipata della consiliatura, l'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 149/2011 stabilisce che: *«In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni*



e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti».

Il mancato adempimento degli obblighi descritti comporta conseguenze di natura sanzionatoria ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011.

L'obbligo di redigere e pubblicare la relazione di fine mandato appare funzionale a concorrere alla realizzazione della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativo-politica degli enti locali. In tal senso rappresenta un adempimento che si affianca a quelli elencati nel decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (anch'esso presidiato da specifiche sanzioni).

La norma di riferimento dispone, infatti, che la relazione di fine mandato mira a realizzare «il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa». Tale premessa appare necessaria per individuare la corretta interpretazione della disciplina e il significato da attribuire alla redazione e pubblicazione della relazione nei termini ivi previsti. Le scadenze temporali individuate dal legislatore nazionale non appaiono casuali, ma, in funzione del principio di trasparenza sopra esposto, impongono che la relazione di fine mandato sia redatta e, soprattutto, pubblicata nei termini prescritti, in modo da consentire al cittadino di valutare l'operato dell'amministrazione uscente e di adottare scelte maggiormente consapevoli.


Più precisamente, per il caso di specie – consiliatura in scadenza anticipata (a seguito dello scioglimento del Consiglio comunale di Mesagne per le dimissioni rassegnate dalla maggioranza dei consiglieri e relativo commissariamento, avvenuto con D.P.R. del 13 febbraio 2019) - le disposizioni del citato comma 3, dell'art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 (modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 maggio 2014, n. 68) disciplinano i tempi di redazione, sottoscrizione, certificazione e pubblicazione sul sito *web* dell'Ente.

Si riassume la tempistica, dettata dalla legge, che deve intervenire:

- la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte dell'Organo di revisione entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni;
- la trasmissione della relazione e della certificazione nei tre giorni successivi alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- la pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'Ente, entro e non oltre i sette giorni dalla certificazione, con l'indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Alla luce di quanto descritto, si evidenzia, nel caso in esame, il mancato rispetto dei termini procedurali previsti dalla legge, atteso, in particolare, che il ventesimo giorno successivo al D.M. Interno 20 marzo 2019 (con il quale è stato stabilito che: «...*le consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, da tenersi nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 giugno del corrente anno, sono fissate per il giorno di domenica 26 maggio 2019...*»), cadeva il 9 aprile 2019;

La sottoscrizione della relazione da parte del Sindaco e dell'Organo di revisione, invece, è avvenuta in data 16 aprile 2019.



Com'è noto, poi, l'art. 4, comma 6, del d.lgs. n. 149 del 2011 dispone, che «...in caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti...».

Per quanto riguarda le eventuali modalità applicative dell'esposto sistema sanzionatorio, occorre far riferimento ai principi di diritto affermati dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 15/QMIG del 30 aprile 2015, adottata nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 6, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012 (risoluzione di contrasti interpretativi o di questioni di massima di particolare rilevanza, ai cui principi di diritto le Sezioni regionali devono conformarsi).


P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia,

ACCERTA

il mancato rispetto, da parte del Comune di Mesagne, del termine previsto dall'art.4 comma 3 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 149, per la sottoscrizione della relazione di fine mandato.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Servizio di supporto, al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'Organo di revisione del Comune di Mesagne, anche al fine di valutare l'eventuale applicazione delle citate disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 149/2011;



Copia della presente pronuncia sarà trasmessa anche alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia;

Il Segretario generale del Comune di Mesagne comunicherà a questa Sezione e alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Puglia le iniziative intraprese, entro 30 giorni dalla ricezione della presente deliberazione, avendo cura successivamente di notiziare anche degli esiti delle iniziative stesse.

La presente deliberazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33/2013 s.m.i.

Così deliberato in Bari, nella camera di consiglio del 19.06.2019.

Il Magistrato relatore

Il Presidente

Dott. Pierpaolo Grasso

Dott. Maurizio Stanco

GRASSO
PIERPAOLO
21.06.2019
11:20:07 CEST

STANCO MAURIZIO
CORTE DEI CONTI
24.06.2019
09:29:27 UTC

Depositata in Segreteria il 24/06/2019

Il Direttore della Segreteria

dott. Salvatore Sabatino

